

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1439/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 1440/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 1441/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, relativo alla sospensione della pesca di sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità ..... 6
- \* Regolamento (CEE) n. 1443/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993 ..... 16
- \* Regolamento (CEE) n. 1444/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3805/92 che fissa l'elenco per il 1993 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone costiere della Comunità utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi nove metri ..... 19
- \* Regolamento (CEE) n. 1445/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che determina i fatti generatori nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ..... 27
- \* Regolamento (CEE) n. 1446/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per la campagna 1993-94 ..... 34

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 1447/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 40, originari del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio .....	35
Regolamento (CEE) n. 1448/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco .....	37
Regolamento (CEE) n. 1449/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	40
Regolamento (CEE) n. 1450/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso .....	42
Regolamento (CEE) n. 1451/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	44
Regolamento (CEE) n. 1452/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	46
Regolamento (CEE) n. 1453/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina .....	49
Regolamento (CEE) n. 1454/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la novantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 .....	51
Regolamento (CEE) n. 1455/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure speciali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 .....	53
Regolamento (CEE) n. 1456/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	54
★ Regolamento (CEE) n. 1457/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione .....	55

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

93/348/CEE :

★ <b>Decisione della Commissione, del 17 marzo 1993, relativa all'estensione ai non aderenti di talune norme emanate dall'organizzazione di produttori Apopesca nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura .....</b>	<b>61</b>
--	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1439/93 DELLA COMMISSIONE**

**dell'11 giugno 1993**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 10 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	139,81 (2) (3)
0712 90 19	139,81 (2) (3)
1001 10 00	179,45 (1) (2)
1001 90 91	150,71
1001 90 99	150,71 (2)
1002 00 00	154,31 (2)
1003 00 10	140,51
1003 00 20	140,51
1003 00 80	140,51 (2)
1004 00 00	116,95
1005 10 90	139,81 (2) (3)
1005 90 00	139,81 (2) (3)
1007 00 90	143,41 (2)
1008 10 00	52,52 (2)
1008 20 00	106,03 (2)
1008 30 00	56,81 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	56,81
1101 00 00	222,77 (2)
1102 10 00	228,64
1103 11 30	289,19
1103 11 50	289,19
1103 11 90	238,95

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1440/93 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 giugno 1993**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le**  
**farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 10

giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio flottante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	2,74	2,74	2,67
1001 90 99	0	2,74	2,74	2,67
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	1,37	1,37	1,37
1003 00 20	0	1,37	1,37	1,37
1003 00 80	0	1,37	1,37	1,37
1004 00 00	0	1,39	1,39	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	3,83	3,83	3,73

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	4,88	4,88	4,75	4,75
1107 10 19	0	3,64	3,64	3,55	3,55
1107 10 91	0	2,44	2,44	2,44	2,44
1107 10 99	0	1,82	1,82	1,82	1,82
1107 20 00	0	2,12	2,12	2,12	2,12

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1441/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 giugno 1993**  
**relativo alla sospensione della pesca di sogliola da parte delle navi battenti**  
**bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse<sup>(3)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 927/93<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sogliola per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIII a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1993; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 27 maggio 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIII a, b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1993.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIII a, b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 27 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/93 DELLA COMMISSIONE**

del 10 giugno 1993

**recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e paragrafo 3, secondo comma, nonché l'articolo 20,

considerando che il titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 istituisce un regime per l'importazione delle banane fresche provenienti dai paesi terzi; che occorre stabilire le relative modalità d'applicazione;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime di contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del summenzionato regolamento, è opportuno stabilire quali operatori possono presentare domanda di titolo d'importazione; che i criteri da adottare devono non soltanto tener conto della diversità e della complessità delle strutture d'approvvigionamento e di commercializzazione esistenti nei vari Stati membri alla data di entrata in vigore del regime, ma anche garantire l'accesso al contingente ai vari tipi di operatori la cui attività economica specializzata dipende direttamente da tale accesso, senza perturbare i normali rapporti commerciali tra gli agenti economici operanti ai vari stadi del circuito commerciale; che devono pertanto essere considerati come « operatori » gli agenti economici che hanno assunto a proprio carico i maggiori oneri e rischi commerciali inerenti all'acquisto dei prodotti freschi presso i produttori dei paesi terzi, all'approvvigionamento del mercato comunitario e alla maturazione; che il commercio all'ingrosso, meno specializzato, non corre gli stessi rischi sul piano commerciale e non dipende da un accesso diretto al contingente tariffario per poter proseguire la propria attività economica;

considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno, nel determinare i diritti d'importazione, applicare un coefficiente di ponderazione ai quantitativi commercializzati dagli operatori presi in considerazione, al fine di tener conto della loro funzione economica e dei loro rischi commerciali; che siffatta ponderazione garantisce una maggiore parità di trattamento fra i vari tipi di operatori nella Comunità e corregge gli effetti negativi scaturiti

dal fatto che gli stessi quantitativi di prodotti vengono ripetutamente conteggiati a diversi stadi del circuito commerciale;

considerando che occorre stabilire le modalità di registrazione e le comunicazioni necessarie per la gestione del contingente tariffario, nonché i documenti giustificativi dei diritti degli operatori;

considerando che nella fattispecie si applica — salvo in caso di deroga espressamente prevista — il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92<sup>(3)</sup>; che, a norma dell'articolo 9 di tale regolamento, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasmessi dal titolare, durante il periodo di validità degli stessi, una sola volta per ogni titolo o relativo estratto;

considerando che è d'uopo precisare le condizioni e gli effetti della cessione del titolo, tenendo conto della definizione delle categorie di operatori, nonché dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93; che si deve ammettere la cessione dei titoli, onde favorire la persistenza e lo sviluppo delle relazioni commerciali sia tra i vari agenti economici del settore, sia tra gli operatori appartenenti a una stessa categoria, sia tra gli operatori della categoria A e quelli della categoria B, sia tra i medesimi ed i nuovi operatori della categoria C; che non si ritiene invece opportuno suscitare relazioni commerciali artificiali o speculative, né rischiare di perturbare i normali rapporti commerciali, autorizzando i nuovi operatori a cedere i loro titoli ad operatori appartenenti alle categorie A e B;

considerando che le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 404/93, riguardanti i quantitativi di riferimento da prendere in considerazione per determinare i diritti d'importazione degli operatori, hanno come conseguenza quella di limitare gli effetti delle cessioni dei titoli; che, infatti, i diritti d'importazione degli operatori della categoria B scaturiscono esclusivamente dai quantitativi di banane ACP tradizionali o di banane comunitarie da essi commercializzati;

(<sup>1</sup>) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.



considerando, in particolare, che occorre accertarsi dell'origine delle banane ACP tradizionali, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di certificati d'origine emessi dai paesi interessati;

considerando che gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni statistiche sul mercato della banana, per consentirle di seguirne l'andamento e per facilitare la compilazione annuale del bilancio di previsione menzionato all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, del regime d'importazione delle banane al di fuori di tale contingente e del regime d'importazione delle banane tradizionali originarie dei paesi ACP.

#### TITOLO I

#### MODALITÀ D'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL CONTINGENTE TARIFFARIO

#### Articolo 2

Per il secondo semestre 1993, il contingente tariffario è aperto nei seguenti limiti:

- a) 665 000 t per la categoria degli operatori che prima del 1992 hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali ai sensi dell'articolo 15 del precitato regolamento, in appresso denominata « categoria A »;
- b) 300 000 t per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali, in appresso denominata « categoria B »;
- c) 35 000 t per la categoria degli operatori che dal 1992 o successivamente hanno iniziato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali, in appresso denominata « categoria C ».

#### Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è considerato « operatore » delle categorie A e/o B e può essere titolare di un titolo d'importazione un agente economico, persona fisica o giuridica, agente singolo o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento nonché al momento della sua registrazione ai sensi dell'articolo 4, il quale, operando in proprio, ha realizzato una o più delle funzioni seguenti:

- a) ha acquistato presso produttori banane verdi originarie di paesi terzi e/o di paesi ACP oppure, se del caso, ha prodotto e quindi spedito e venduto tali prodotti nella Comunità;
- b) in quanto proprietario, ha fornito e messo in libera pratica banane verdi, nonché ha messo in vendita tali prodotti ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario; l'onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto è assimilato all'onere del rischio assunto dal proprietario del prodotto;
- c) in quanto proprietario, ha fatto maturare banane verdi e le ha immesse sul mercato nella Comunità.

Per quanto riguarda le banane raccolte nella Comunità, l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente singolo o associazione, che, avendole acquistate presso produttori o eventualmente prodotte, le abbia spedite e successivamente vendute per immetterle sul mercato, è assimilato all'agente economico che espleta la funzione descritta alla lettera a).

L'operatore che in Portogallo, nell'ambito del precedente regime nazionale, è stato aggiudicatario delle operazioni d'importazione di banane è assimilato all'agente economico che espleta la funzione di cui alla lettera a); detto quantitativo non può essere computato nella determinazione del quantitativo di riferimento di un altro operatore a titolo della funzione descritta alla lettera a).

2. Non sono considerati operatori per l'esercizio di questa unica attività gli agenti economici che esercitano attività allo stadio del commercio all'ingrosso e allo stadio della consegna al consumatore finale.

3. Il quantitativo minimo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 404/93, nell'ambito delle funzioni descritte al paragrafo 1, ammonta a 250 t commercializzate in uno qualsiasi dei tre anni del periodo di riferimento.

Il quantitativo minimo è di 20 t quando la commercializzazione riguarda unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm.

4. Gli operatori derivanti dalla fusione di operatori che dispongono ciascuno di diritti, in applicazione del presente articolo, fruiscono degli stessi diritti degli operatori da cui sono derivati.

*Articolo 4*

1. Le autorità competenti degli Stati membri compilano elenchi separati degli operatori appartenenti alle categorie A e B, indicando per ogni operatore i quantitativi da lui commercializzati durante ciascuno dei tre anni anteriori all'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente tariffario, e ripartendo tali quantitativi secondo le funzioni economiche descritte all'articolo 3, paragrafo 1.

La registrazione degli operatori e l'accertamento dei quantitativi commercializzati da ciascuno di essi hanno luogo per iniziativa dei medesimi e su loro richiesta scritta, presentata in un solo Stato membro di loro scelta.

L'allegato I contiene un elenco delle autorità competenti dei singoli Stati membri.

2. Entro il 1° aprile e per l'anno 1994 entro il 1° settembre 1993 — gli operatori interessati comunicano alle autorità competenti il volume globale dei quantitativi di banane commercializzati nel corso di ciascuno degli anni di cui al paragrafo 1, ripartendo chiaramente i prodotti:

a) secondo le origini sottoindicate, conformemente alla definizione contenuta all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 404/93:

- banane originarie di paesi terzi diversi dagli Stati ACP e quantitativi ACP non tradizionali,
- banane degli Stati ACP, nei limiti dei quantitativi tradizionali indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, specificando i quantitativi per ogni Stato;
- banane prodotte nella Comunità, con indicazione della regione produttrice;

b) secondo le funzioni economiche descritte all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Gli operatori interessati tengono a disposizione delle autorità i documenti giustificativi di cui all'articolo 7.

4. Entro il 1° ottobre gli operatori della categoria C stabilita nella Comunità presentano all'autorità competente di uno Stato membro le domande di assegnazione dei quantitativi ammessi. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, anteriormente al 10 ottobre, il volume totale delle domande presentate dagli operatori C registrati presso le stesse autorità, nonché un elenco di tali operatori. Se il volume delle domande degli operatori suddetti supera il quantitativo fissato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 404/93, ogni domanda viene ridotta di una percentuale

stabilita dalla Commissione. Le autorità competenti comunicano anteriormente al 1° novembre agli operatori della categoria i quantitativi loro assegnati.

5. Entro il 1° maggio — e per l'anno 1994 entro il 20 settembre 1993, le autorità competenti comunicano alla Commissione gli elenchi degli operatori di cui al paragrafo 1, specificando i quantitativi commercializzati da ciascuno di essi.

Se è necessario, la Commissione trasmette tali elenchi agli altri Stati membri, affinché possano identificare o impedire eventuali dichiarazioni fraudolente degli operatori.

*Articolo 5*

1. Ogni anno entro il 1° luglio — e per il 1994 entro il 1° ottobre 1993, le autorità competenti calcolano, per ogni operatore delle categorie A e B registrato presso le stesse autorità, la media dei quantitativi commercializzati nei tre anni anteriori all'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente, ripartiti secondo la natura delle funzioni esercitate dall'operatore a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale media è denominata « quantitativo di riferimento ».

Il quantitativo di riferimento per un operatore della categoria A è determinato sulla base degli scambi di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, escluse quelle importate tramite titoli rilasciati a operatori delle categorie B o C. Il quantitativo di riferimento per un operatore della categoria B è determinato sulla base degli scambi di banane comunitarie e di banane ACP tradizionali.

2. Ai quantitativi commercializzati si applicano, a seconda delle funzioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 i seguenti coefficienti di ponderazione:

- funzione a): 57 %,
- funzione b): 15 %,
- funzione c): 28 %.

Il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 viene computato in media triennale, anche se l'operatore non ha commercializzato banane durante un anno o addirittura due anni del triennio.

3. Ogni anno entro il 15 luglio — e per il 1994 entro il 15 ottobre 1993 — le autorità competenti comunicano alla Commissione, per gli operatori registrati presso le autorità stesse, l'ammontare totale dei quantitativi di riferimento, ponderati a norma del paragrafo 2, nonché il volume totale, per ogni funzione, delle banane commercializzate.

### Articolo 6

Se del caso, la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuale e al totale dei quantitativi di riferimento degli operatori di cui all'articolo 5, a fissare il coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest'ultimo.

Gli Stati membri fissano tale quantitativo per ogni operatore registrato appartenente alle categorie A e B e lo comunicano a quest'ultimo entro il 1° agosto — per il 1994 entro il 1° novembre 1993.

### Articolo 7

I tipi di documenti che possono essere presentati, su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, per accertare i quantitativi commercializzati da ciascun operatore delle categorie A e B registrato presso le autorità stesse, sono i seguenti :

- l'esemplare consegnato all'importatore del documento amministrativo unico (DAU) o eventualmente del documento relativo alle dichiarazioni semplificate ;
- una copia del certificato T 2, rilasciato conformemente all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio <sup>(1)</sup> e all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, per le operazioni realizzate durante il periodo di riferimento ;
- l'originale o copia certificata conforme delle fatture ;
- tutti i giustificativi appropriati, fra cui segnatamente i documenti nazionali d'importazione rilasciati e utilizzati prima dell'entrata in vigore del presente regime ;
- i titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento, nonché i documenti comprovanti la commercializzazione delle banane prodotte nella Comunità.

### Articolo 8

Le autorità competenti eseguono tutti i controlli adeguati per verificare la fondatezza delle domande e dei giustificativi presentati dagli operatori. A tal fine, esse possono prendere in considerazione le perizie e relazioni redatte dai controllori contabili e revisori dei conti delle imprese.

### Articolo 9

1. Per ogni trimestre, in base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario, ricavati dal bilancio di previsione della produzione, del consumo e delle importazioni ed esportazioni della Comunità, menzionato all'arti-

colo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93, vengono fissati quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli d'importazione durante tali periodi.

2. Per un determinato trimestre, gli operatori presentano le domande di titolo d'importazione alle autorità competenti dello Stato membro nel quale essi avevano inoltrato la domanda d'iscrizione di cui all'articolo 4. Le domande di titolo vanno presentate durante la prima settimana dell'ultimo mese del trimestre precedente, nei limiti della quota autorizzata per detto trimestre del quantitativo annuo totale assegnato agli operatori in questione. Per il secondo semestre 1993, tale quantitativo viene fissato in base alle percentuali di cui all'allegato II.

3. Se i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo d'importazione nell'ambito di una o più d'una categoria di operatori superano notevolmente il quantitativo indicativo fissato, viene determinata, preliminarmente all'applicazione dell'articolo 5, una percentuale unica di riduzione da applicare alle domande. Tale riduzione non si applica alle domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 150 t.

4. Le domande di titolo presentate

- dagli operatori della categoria A recano la dicitura : « domanda di titolo — categoria A — regolamento (CEE) n. 1442/93 » ;
- dagli operatori della categoria B recano la dicitura : « domanda di titolo — categoria B — regolamento (CEE) n. 1442/93 » ;
- dagli operatori della categoria C recano la dicitura : « domanda di titolo — categoria C — regolamento (CEE) n. 1442/93 ».

5. Le autorità competenti rilasciano il titolo d'importazione per ogni operatore, separatamente per ciascuna categoria, in funzione del quantitativo annuale assegnato conformemente all'articolo 6.

### Articolo 10

1. Entro i due giorni lavorativi successivi allo scadere del termine di presentazione delle domande, le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi di banane per i quali è stata presentata domanda di titolo d'importazione nell'ambito delle diverse categorie definite all'articolo 1 ; tali quantitativi devono essere indicati con chiarezza e suddivisi per categoria, menzionando a parte il volume totale delle domande individuali pari o inferiori a 150 t.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e quelli per i quali sono stati rilasciati i titoli stessi.

3. I quantitativi non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, al medesimo operatore nel trimestre successivo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

*Articolo 11*

1. I titoli d'importazione vengono rilasciati entro il 21 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo. Se si tratta di un giorno non lavorativo, il rilascio avviene al più tardi il primo giorno lavorativo successivo.

2. La validità dei titoli d'importazione scade il settimo giorno del quarto mese successivo al mese di rilascio.

*Articolo 12*

1. Prima della scadenza dei titoli d'importazione, gli operatori interessati dichiarano senza indugio alle autorità nazionali competenti i quantitativi di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali immessi in libera pratica e destinati alla riesportazione fuori dalla Comunità. Essi rinviano alle autorità l'originale dei titoli d'importazione su cui è stata effettuata l'imputazione.

2. Alla fine di ogni trimestre le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi destinati alla riesportazione, specificando per ciascun caso la categoria di operatori nell'ambito della quale sono stati rilasciati i titoli d'importazione.

3. I quantitativi riesportati vengono riassegnati, nel corso della campagna in causa, all'operatore che ha messo in libera pratica i quantitativi da riesportare.

4. Le autorità competenti si accertano che i quantitativi dichiarati a norma del paragrafo 1 vengano effettivamente riesportati fuori dalla Comunità.

*Articolo 13*

I diritti derivanti da un titolo d'importazione rilasciato conformemente al presente titolo I possono essere trasmessi dal titolare, durante il periodo di validità del titolo d'importazione in questione, a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto, nel rispetto delle condizioni sotto esposte.

1. La cessione dei diritti può essere effettuata:

- a) tra operatori appartenenti alla stessa categoria;
- b) da operatori della categoria A a favore di operatori della categoria B e viceversa;
- c) da operatori delle categorie A o B a favore di operatori della categoria C.

2. Non sono ammesse cessioni effettuate da un operatore della categoria C a favore di operatori delle categorie A e B.

3. Se un operatore della categoria A trasmette i propri diritti a un altro operatore delle categorie A o C, nel

calcolare i quantitativi di riferimento dei due operatori ai sensi dell'articolo 5 si tiene conto del quantitativo ceduto, per diminuire il quantitativo di riferimento del titolare e aumentare quello del cessionario.

4. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasmissibili.

## TITOLO II

## MODALITÀ PER L'IMPORTAZIONE DI BANANE ACP TRADIZIONALI

*Articolo 14*

1. In base ai criteri precisati all'articolo 9, paragrafo 1, vengono fissati quantitativi indicativi trimestrali per il rilascio di titoli d'importazione relativamente alle banane originarie dei paesi ACP.

Per il secondo trimestre 1993, detti quantitativi sono riportati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Le domande di titolo d'importazione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro durante la prima settimana dell'ultimo mese di ogni trimestre.

3. Per le banane ACP tradizionali ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 404/93, una domanda di titolo non può vertere su un quantitativo superiore a quello indicato nell'allegato di detto regolamento per una determinata origine.

4. Per poter essere ricevuta, la domanda di titolo d'importazione deve:

- a) essere accompagnata dall'originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato attestante l'origine delle banane, conformemente al modello che figura nell'allegato III, e recante nella casella « Note » e nella casella 5 la dicitura « banane ACP tradizionali — regolamento (CEE) n. 404/93 »;
- b) essere accompagnata dalla prova, costituita da copia della polizza di carico, che le banane sono state caricate nel paese d'origine che ha rilasciato il certificato di cui alla lettera a) e, qualora detto paese facesse effettuare le operazioni di esportazione in un porto di un paese vicino, essere corredata anche di un documento di trasporto attestante il trasferimento della merce dal paese di origine al porto d'imbarco. La successiva presentazione della copia della polizza di carico è subordinata al deposito di una cauzione di 5 ECU/t, che viene svincolata al momento della sua presentazione;

- c) vertere su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a) e b).

#### Articolo 15

La domanda di titolo e il titolo stesso recano :

1. nella casella « Note » e nella casella 24, la dicitura : « Banane ACP tradizionali — regolamento (CEE) n. 404/93 » ;
2. nella casella 8, l'indicazione del paese ACP d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese ACP indicato.

#### Articolo 16

1. Entro i due giorni lavorativi successivi allo scadere del termine di presentazione delle domande, le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali è stata inoltrata domanda di titolo, fornendo un'indicazione precisa del paese ACP d'origine.

La Commissione stabilisce senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione.

2. Se i quantitativi richiesti, originari di uno stesso paese ACP indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, superano i quantitativi tradizionali precisati in detto allegato e per il secondo trimestre 1993 la metà degli stessi quantitativi o, se del caso, i quantitativi indicativi fissati per il periodo di cui trattasi, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di riduzione da applicare a tutte le domande di titolo in cui figurano tale origine.

3. Ove siano stati rilasciati titoli d'importazione per la totalità dei quantitativi tradizionali aventi una stessa origine, la Commissione provvede senza indugio ad informare gli Stati membri e gli operatori che, per l'anno in questione, tutte le importazioni future in provenienza dal paese d'origine di cui trattasi saranno importazioni ACP non tradizionali.

#### Articolo 17

1. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli entro il 21 dell'ultimo mese di ogni trimestre. Ove si tratti di un giorno non lavorativo, il rilascio avviene entro il primo giorno lavorativo successivo.

2. La validità dei titoli d'importazione scade il settimo giorno del quarto mese successivo al mese di rilascio.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi relativi ai titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati.

4. I quantitativi non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, allo stesso operatore nel trimestre successivo.

### TITOLO III

#### MODALITÀ PER L'IMPORTAZIONE DI BANANE AL DI FUORI DEL CONTINGENTE

#### Articolo 18

1. L'importazione nella Comunità, al di fuori del contingente tariffario, di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate in qualsiasi Stato membro. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 l'indicazione : « Importazione non compresa nel contingente tariffario — Regolamento (CEE) n. 404/93 ».

3. I titoli sono rilasciati con la massima sollecitudine. Essi hanno una validità di tre mesi.

4. Ogni secondo e quarto mercoledì del mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 19

Le domande di titolo d'importazione devono essere corredate della prova di avvenuto deposito di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>. L'importo della cauzione è di 15 ECU/t.

Se i titoli sono rilasciati per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo non assegnato.

#### Articolo 20

Si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, nonché delle deroghe previste dal presente regolamento.

È applicabile nella fattispecie l'articolo 33, paragrafo 5 del summenzionato regolamento.

#### Articolo 21

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche ed economiche di seguito indicate :

- ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle — ripartiti per paese di origine — rilevati sui mercati rappresentativi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(2)</sup> ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

- ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i quantitativi immessi in libera pratica, ripartiti secondo le categorie ai titoli indicate nell'articolo 9, paragrafo 4;
- ogni mercoledì della seconda e quarta settimana del mese, il volume di banane comunitarie per le quali è stato chiesto alle autorità competenti un documento T 2;
- il 20 di ogni mese, i dati relativi al volume e al valore delle banane immesse in libera pratica nel loro territorio durante il mese precedente, ripartiti per paese di origine;

— su richiesta, le previsioni di produzione e di consumo.

#### *Articolo 22*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Le autorità degli Stati membri competenti per la compilazione dell'elenco degli operatori e dei quantitativi da essi commercializzati sono le seguenti :

- *Belgio* :  
Office central des contingents et licences  
Rue De Mot 24/26  
B-1040 Bruxelles
- *Danimarca* :  
EF-Direktoratet  
Frederiksbergade 18  
DK-1360 København K
- *Germania* :  
Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft  
Referat 35  
*Fino al 30 giugno 1993 :*  
Adickesallee  
D-6000 Frankfurt am Main  
*A decorrere del 1° luglio 1993 :*  
Postfach 180203  
D-60083 Frankfurt am Main  
Adickesallee  
D-60322 Frankfurt am Main
- *Spagna* :  
Dirección General de Comercio Exterior  
Pº de la Castellana 162 — planta 4º  
E-28071 Madrid
- *Grecia* :  
Ministère de l'agriculture  
Direction générale de la production végétale  
Direction « Dentrekipektikis »  
2, rue Acharnon  
GR-10176 Athènes
- *Francia* :  
Ministère de l'agriculture  
Direction de la production et des échanges (DPE)  
Sous-direction des productions végétales  
Bureau des fruits, des légumes et de l'horticulture  
3, rue Barbet de Jouy  
F-75007 Paris
- *Irlanda* :  
Department of Agriculture, Food and Forestry  
Horticulture Division  
Agriculture House (7W)  
Kildare Street  
IRL-Dublin 2
- *Italia* :  
Ministero del commercio con l'estero  
DG Import/Export — Div. IV  
Viale Boston  
I-00144 Roma
- *Lussemburgo* :  
Ministère de l'agriculture  
Administration des services techniques de l'agriculture  
Service de l'horticulture  
16, route d'Esch  
BP 1904  
L-1019 Luxembourg
- *Paesi Bassi* :  
Produktschap voor Groenten en Fruit  
Bezuidenhoutseweg 153  
NL-2594 AG Den Haag  
Postbus 90403  
NL-2509 LK Den Haag
- *Portogallo* :  
Ministério do Comércio e Turismo  
Direcção-Geral do Comércio  
Avenida da República, nº 79  
P-1000 Lisboa
- *Regno Unito* :  
Intervention Board  
External Trade Division  
Lancaster House  
Hampshire Court  
UK-Newcastle NE4 7YE

*ALLEGATO II***Quantitativi indicativi per il 1993**

1. Per il 1993, i limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono i seguenti :
    - da luglio a settembre : — si applicano le misure transitorie speciali di cui al regolamento (CEE) n. 1442/93
    - da ottobre a dicembre : — 64 %
  2. Per il 1993, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, espressi in percentuale dei volumi determinati per ciascuna origine nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, sono i seguenti :
    - da luglio a settembre : — 23 % ;
    - da ottobre a dicembre : — 27 %.
-



ALLEGATO III

<p>1. Speditore</p>	<p align="center"><b>CERTIFICATO D'ORIGINE</b> per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea</p> <p>N. <span style="float: right;"><b>ORIGINALE</b></span></p>	
<p>2. Destinatario (indicazione facoltativa)</p>	<p>3. ORGANISMO EMITTENTE</p>	
	<p>4. Paese d'origine</p>	
<p><b>NOTE</b></p> <p>A. Il modulo del titolo deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento meccanografico o simile.</p> <p>B. L'originale del titolo deve essere presentato contemporaneamente alla dichiarazione di immissione in libera pratica presso l'ufficio competente nella Comunità.</p>	<p>5. Osservazioni</p>	
<p>6. N. d'ordine — Marche e numeri — Quantità e natura dei colli — DESIGNAZIONE DELLE MERCI</p>		<p>7. Massa lorda e netta (kg)</p>
<p>8. SI CERTIFICA CHE I PRODOTTI SUINDICATI SONO ORIGINARI DEL PAESE MENZIONATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI DELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE.</p> <p>Luogo e data del rilascio : <span style="margin-left: 200px;">Firma :</span> <span style="margin-left: 200px;">Timbro dell'organismo emittente :</span></p>		
<p>9. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ</p>		

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1443/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 giugno 1993**  
**relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle**  
**banane nella Comunità nel 1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 19, 20 e 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità<sup>(2)</sup>, stabilisce norme dettagliate per il funzionamento del mercato della banana nella Comunità;

considerando che sono necessarie misure transitorie per poter assegnare agli operatori un quantitativo provvisorio nell'ambito del contingente tariffario in vigore dal 1° luglio 1993;

considerando che, per determinare il quantitativo provvisorio da assegnare ad un operatore, occorre applicare un coefficiente di riduzione; che i coefficienti di riduzione sono fissati mediante una stima dei quantitativi di riferimento totali per gli operatori della categoria A e della categoria B, calcolati in base al volume degli scambi nel periodo di riferimento riportati nelle statistiche Eurostat e al volume probabile di licenze richieste nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre, tenuto conto del volume degli scambi effettuati in passato nello stesso periodo;

considerando che sono necessarie misure transitorie per garantire la disponibilità, il 1° luglio 1993, di licenze di importazione di banane ACP tradizionali;

considerando che non sono soggette al regime delle licenze le banane il cui trasporto verso la Comunità è iniziato prima del 23 giugno 1993, ma che vi arrivano il 1° luglio 1993 o in data successiva;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per l'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità nel 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Salvo disposizione specifica del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 1442/93.

TITOLO I

GESTIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO

*Articolo 2*

1. Gli operatori delle categorie A e B, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 1442/93, presentano le domande rispettive di registrazione e le autorità competenti degli Stati membri compilano, entro il 7 luglio 1993, elenchi degli operatori secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso regolamento. Gli operatori comunicano il volume dei quantitativi di banane da essi commercializzati negli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Gli operatori della categoria C, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 1442/93, sono registrati presso l'autorità competente nello Stato membro di loro scelta entro il 24 giugno 1993. Entro il 25 giugno 1993, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di operatori della categoria C registrati presso le medesime autorità.

*Articolo 3*

1. Sulla base delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri calcolano un quantitativo di riferimento provvisorio per ciascun operatore conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Entro il 16 luglio 1993, le autorità competenti comunicano alla Commissione il totale dei quantitativi di riferimento provvisori per gli operatori registrati presso le autorità stesse.

2. Entro il 17 agosto 1993, le autorità competenti degli Stati membri verificano, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi di banane commercializzati che gli operatori hanno notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1. Per mezzo di questi quantitativi verificati le autorità ricalcolano i quantitativi di riferimento per ciascun operatore. Entro e non oltre il 20 agosto 1993, le stesse autorità trasmettono alla Commissione il totale di questi quantitativi di riferimento per gli operatori registrati presso di esse e il volume totale degli scambi per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

*Articolo 4*

1. Sulla base del quantitativo di riferimento provvisorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri assegnano a ciascun operatore della categoria A e della categoria B un contingente provvisorio per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993. L'assegnazione di ciascun contingente provvisorio viene effettuata applicando al quantitativo di riferimento provvisorio i coefficienti di riduzione seguenti:

- 0,15647 per gli operatori della categoria A,
- 0,11299 per gli operatori della categoria B.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla sua registrazione, le autorità competenti comunicano a ciascun operatore il quantitativo provvisorio assegnatogli.

3. Nei limiti del quantitativo provvisorio rispettivo, gli operatori della categoria A e della categoria B presentano le domande di licenze di importazione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stati registrati, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1, entro 12 giorni lavorativi dalla loro registrazione. L'autorità competente rilascia immediatamente la licenza corrispondente.

*Articolo 5*

1. Sulla base del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono il quantitativo assegnato a ciascun operatore per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1993, conformemente a quanto disposto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Entro il 31 agosto 1993, le stesse autorità comunicano a ciascun operatore il quantitativo assegnatogli.

2. Il volume di licenze che un operatore può richiedere nel settembre 1993 è stabilito in base al quantitativo assegnatogli conformemente al paragrafo 1, diminuito del volume di licenze rilasciate allo stesso operatore nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre 1993.

*Articolo 6*

1. Entro il 29 giugno 1993, le autorità competenti degli Stati membri comunicano agli operatori della categoria C il quantitativo ad essi assegnato per il 1993.

2. Entro il 7 luglio 1993, gli operatori della categoria C presentano le domande di licenze all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stati registrati, entro i limiti delle seguenti percentuali del quantitativo assegnato:

- 1° luglio-30 settembre: 60 %,
- 1° ottobre-31 dicembre: 64 %.

3. Le autorità competenti rilasciano immediatamente le licenze agli operatori suddetti.

## TITOLO II

**GESTIONE DELLE IMPORTAZIONI DI BANANE ACP TRADIZIONALI***Articolo 7*

1. Le domande di licenze per l'importazione di banane ACP tradizionali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro anteriormente al 7 luglio 1993. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, non è necessario allegare alle domande in parola i documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

2. Le autorità competenti rilasciano immediatamente la metà del volume di licenze richieste.

3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, anteriormente al 13 luglio 1993, i quantitativi oggetto di domande con indicazione del paese ACP d'origine.

4. Entro il 31 luglio 1993 gli operatori forniscono all'autorità competente dello Stato membro a cui hanno chiesto licenze i documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'intero volume di licenze richieste. Non appena ricevuti i documenti e previa applicazione di eventuali coefficienti di riduzione fissati conformemente all'articolo 16 del citato regolamento, l'autorità competente rilascia immediatamente il volume restante di licenze richieste.

5. Se i documenti di cui al paragrafo 4 non sono presentati alle autorità competenti entro il 31 luglio 1993, non vengono rilasciati all'operatore le licenze richieste rimanenti e viene incamerata la cauzione per le licenze rilasciate.

## TITOLO III

**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 8*

Le licenze di importazione rilasciate ai sensi del presente regolamento sono valide sino al 7 ottobre 1993.

*Articolo 9*

1. Non sono richieste licenze di importazione per le banane che sono state spedite dal paese di produzione prima del 23 giugno 1993, ma che sono state sbarcate nella Comunità dopo il 1° luglio 1993 in data successiva. Gli importatori interessati devono fornire la prova che le banane in parola soddisfano i requisiti di cui sopra. Tale prova è costituita:

- per i trasporti marittimi o per via navigabile, dalla polizza di carico dalla cui risulti che il carico ha avuto luogo anteriormente al 23 giugno 1993,

- per i trasporti per ferrovia, dalla lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione anteriormente al 23 giugno 1993,
- per i trasporti su strada, dal carnet TIR esibito al primo ufficio doganale anteriormente al 23 giugno 1993,
- per i trasporti aerei, dal bollettino di spedizione da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto in consegna i prodotti anteriormente al 23 giugno 1993.

2. Le banane di cui al paragrafo 1 sono soggette ad un'imposizione di 100 ECU/t se provengono da paesi terzi e ad un dazio zero se provengono da paesi ACP.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1444/93 DELLA COMMISSIONE**  
dell'11 giugno 1993

**che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3805/92 che fissa l'elenco per il 1993 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone costiere della Comunità utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi nove metri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per redigere l'elenco dei pescherecci la cui lunghezza fuori tutto superi gli 8 metri e che sono autorizzati a pescare la sogliola in alcune zone della Comunità utilizzando reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 304/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) del predetto paragrafo, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i nove metri;

considerando che, per il 1993, detto elenco è stato pubblicato in allegato al regolamento (CEE) n. 3805/92 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che le autorità di alcuni Stati membri hanno chiesto che siano apportate modifiche all'allegato

del regolamento (CEE) n. 3805/92 relativamente ai pescherecci che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento; che tali modifiche riguardano la sostituzione, l'aggiunta e/o la radiazione di pescherecci, nonché le caratteristiche tecniche di alcune delle imbarcazioni figuranti nell'elenco; che le richieste di modifica presentate dalle autorità nazionali recano tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di dette informazioni emerge la loro conformità con le disposizioni precitate e che è pertanto necessario modificare l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3805/92 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*  
Yannis PALEOKRASSAS  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 20.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto base	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά αναγνωριστικά στοιχεία Γράμματα και αριθμοί	Όνομα του σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς μηχανών (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

## BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

A	2	Nancy	OPAB	Antwerpen	213
B	601	Van Maerlant	OPYA	Blankenberge	221
BOU	4	Astrid	OPAD	Boekhoute	79
BOU	6	Anja	OPAF	Boekhoute	103
BOU	7	De Enige Zoon	OPAG	Boekhoute	219
BOU	24	Beatrix	OPAX	Boekhoute	202
K	8	Aquarius	OPAH	Kieldrecht	220
K	13	Morgenster	OPAM	Kieldrecht	218
N	22	Zeester	OPAV	Nieuwpoort	183
N	86	Surcouf	OPDH	Nieuwpoort	143
N	555	Valentino	OPVY	Nieuwpoort	110
N	782	Nancy	OQFD	Nieuwpoort	110
O	20	Goewind	OPAT	Oostende	110
O	32	Jessica	OPBF	Oostende	99
O	49	Steve	OPBW	Oostende	143
O	62	Dini	OPCJ	Oostende	221
O	64	Black Jack	OPCL	Oostende	143
O	82	St Antoine	OPDD	Oostende	138
O	100	Emilie	OPDV	Oostende	176
O	101	Benny	OPDW	Oostende	184
O	110	Jeaninne Margaret	OPEF	Oostende	193
O	142	Hermes	OPFL	Oostende	191
O	152	John	OPFV	Oostende	221
O	211	Christoph	OPIC	Oostende	158

1	2	3	4	5
O 225	Normam Kim	OPIQ	Oostende	184
O 455	Zeesymphonie	OPSC	Oostende	184
O 468	Aran	OPSP	Oostende	132
O 481	Bi Si Pi	OPTC	Oostende	165
O 533	Virtus	OPVC	Oostende	147
O 536	Zeevalk	OPVF	Oostende	166
O 552	Marathon	OPVV	Oostende	99
Z 12	Sabrina	OPAL	Zeebrugge	210
Z 56	Orka	OPCD	Oostende	220
Z 88	Nova Cura	OPDJ	Zeebrugge	104
Z 403	Stern	OPQC	Zeebrugge	110
Z 430	Margibel	OPRD	Zeebrugge	184
Z 445	Marina	OPRS	Zeebrugge	221
Z 447	Hurricane	OPRU	Zeebrugge	143
Z 472	Condor	OPST	Zeebrugge	132
Z 474	Argo	OPSV	Zeebrugge	220
Z 554	Lucky Star II	OPVX	Zeebrugge	191
Z 582	Asannat	OPWZ	Zeebrugge	107
Z 586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ГЕРМАНИЯ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /  
DUITSLAND / ALEMANHA

ACC 2	Emma	DCGK	Accumersiel	175
ACC 3	Harmonie	DCRK	Accumersiel	183
ACC 4	Freya	DCGU	Accumersiel	175
ACC 5	Anita	DCPF	Accumersiel	146
ACC 7	Elke	DCGN	Accumersiel	175
ACC 9	Ozean	DCHJ	Accumersiel	219
ACC 10	Komet	DCWK	Accumersiel	218
ACC 11	Helene	DJDR	Accumersiel	183
ACC 12	Poseidon	DCFL	Accumersiel	176
ACC 16	Edelweiss	DCPJ	Accumersiel	144
AG 8	Eltje Looden	DCKC	Greetsiel	146
BEN 2	Möwe	DCET	Bensersiel	188
BÜS 4	Adler	DJIC	Büsum	100
CUX 1	Cuxi	DFNB	Cuxhaven	104
CUX 2	Troll	DG 4396	Cuxhaven	97
CUX 3	Seestern	DFJO	Cuxhaven	130
CUX 6	Heimkehr	DEKY	Cuxhaven	130
CUX 7	Edelweiss	DFBO	Cuxhaven	162
CUX 8	Johanna		Neuhaus-Oste	92
CUX 9	Nordlicht		Cuxhaven	138
CUX 13	Fortuna	DJEN	Cuxhaven	134
DAN 3	Seestern		Dangast	68
DIT 1	Berendine	DCSY	Ditzum	188
DIT 2	Annäus-Bruhns	DCIC	Ditzum	110
DIT 5	Gertje Bruhns	DCPV	Ditzum	147
DIT 6	Heike	DCRE	Ditzum	170
DIT 9	Condor	DCVS	Ditzum	180
DIT 18	Jan Bruhns	DETV	Ditzum	217
DOR 2	Hoffnung	DESX	Dorum	161
DOR 4	Saphir	DFAX	Dorum	216
DOR 5	Stör	DFAT	Dorum	164
DOR 8	Delphin	DEUP	Dorum	137
DOR 12	Sirius	DESC	Dorum	165
DOR 13	Dithmarschen	DIZM	Dorum	125
DOR 15	Eise		Dorum	124
DOR 16	Poseidon	DFCS	Dorum	220
FED 1	Orion	DDMP	Fedderwardsiel	184
FED 2	Sirius		Fedderwardsiel	147
FED 3	Venus	DLIL	Fedderwardsiel	217

1		2	3	4	5
FED	4	Christine	DLIG	Fedderwardersiel	180
FED	5	Butjadingen	DDHN	Fedderwardersiel	183
FED	6	Vörut	DDDT	Fedderwardersiel	93
FED	9	Bianka	DLIX	Fedderwardersiel	191
FED	10	Edelweiss	DDJB	Fedderwardersiel	180
FED	11	Nordstern		Fedderwardersiel	93
FED	12	Rubin	DDIT	Fedderwardersiel	183
FRI	1	Saturn	DIRJ	Friedrichskoog	138
FRI	3	Holsatia	DIST	Friedrichskoog	151
FRI	7	Polarstern	DIRH	Friedrichskoog	151
FRI	18	Adler	DIQL	Friedrichskoog	134
FRI	20	Falke	DIQT	Friedrichskoog	130
FRI	23	Godewind	DIRK	Friedrichskoog	151
FRI	35	Lilli	DIRQ	Friedrichskoog	107
FRI	36	Heimatland	DIUP	Friedrichskoog	131
FRI	75	Luise	DIJK	Friedrichskoog	145
FRI	76	Anneliese	DITD	Friedrichskoog	151
FRI	86	Sirius	DB 5381	Friedrichskoog	151
GRE	1	Edde	DCSJ	Greetsiel	146
GRE	2	Erna	DCOH	Greetsiel	110
GRE	3	Horizont	DCMU	Greetsiel	184
GRE	4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	184
GRE	5	Oberon	DCIL	Greetsiel	186
GRE	6	Albatros	DCJJ	Greetsiel	145
GRE	7	Emsstrom	DCCH	Greetsiel	221
GRE	8	Nordsee II	DCVF	Greetsiel	146
GRE	9	Odin	DCBG	Greetsiel	184
GRE	10	Jan Ysker	DDAY	Greetsiel	165
GRE	11	Korsar	DCEJ	Greetsiel	184
GRE	12	Condor	DCVO	Greetsiel	188
GRE	13	Jan Looden	DCRA	Greetsiel	145
GRE	14	Wangerland	DCEQ	Greetsiel	180
GRE	15	Zwei Gebrüder	DCEP	Greetsiel	186
GRE	16	Angelika	DCEY	Greetsiel	184
GRE	17	Odysseus	DCFP	Greetsiel	206
GRE	19	Flamingo	DCFW	Greetsiel	184
GRE	20	Sechs Gebrüder	DCGO	Greetsiel	190
GRE	21	Sturmvogel	DCGR	Greetsiel	140
GRE	22	Frieda Luise	DCPU	Greetsiel	199
GRE	23	Julia	DJHL	Greetsiel	184
GRE	24	Friedrich Conradi	DCVW	Greetsiel	221
GRE	25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
GRE	28	Vorwärts	DCDN	Greetsiel	110
GRE	29	Paloma	DCEL	Greetsiel	219
HAR	1	Gesine Albrecht	DCQM	Harlesiel	191
HAR	2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HAR	4	Hilde	DCJG	Harlesiel	198
HAR	5	Ruth Albrecht	DCMJ	Harlesiel	175
HAR	7	Poseidon	DCWF	Harlesiel	132
HAR	10	Wangerland	DCVZ	Harlesiel	114
HAR	14	Georg Albrecht	DCBU	Harlesiel	180
HAR	20	Marion Albrecht	DCGF	Harlesiel	175
HOO	1	Kpt Haye Laurenz	DJIS	Hooge	136
HOO	3	Nantiane	DLYL	Hooge	132
HOO	52	Aggi	DDAE	Hooksiel	199
HOO	61	Samland	DDEP	Hooksiel	206
HOR	1	Falke	DEPJ	Horumersiel	110
HUS	6	Oland	DJFU	Husum	174
HUS	7	Gila	DDEY	Husum	175
HUS	9	Edelweiss	DJGC	Husum	180
HUS	18	Friesland	DJGB	Husum	184



1	2	3	4	5
HUS 19	Marion	DJGF	Husum	184
HUS 28	Zukunft	DLYQ	Husum	162
NC 458	Ramona	DFNZ	Cuxhaven	146
NEU 226	Keen Tied	DCBQ	Neuharlingersiel	147
NEU 228	Gorch Fock	DCMO	Neuharlingersiel	147
NEU 230	Polaris	DCCX	Neuharlingersiel	110
NEU 231	Medusa	DCFU	Neuharlingersiel	184
NEU 232	Seerose	DDGE	Neuharlingersiel	184
NEU 235	Nordlicht		Neuharlingersiel	110
NEU 240	Anna I	DDFS	Neuharlingersiel	135
NEU 241	Liebe		Neuharlingersiel	114
NOR 202	Johanne	DD 3833	Norddeich	107
NOR 203	Sperber	DFND	Norddeich	169
NOR 205	Anette	DCEM	Norddeich	161
NOR 207	Seestern	DCJS	Norddeich	146
NOR 208	Erika	DCHU	Norddeich	191
NOR 209	Sirius	DCLS	Norddeich	96
NOR 210	Hannes Kröger	DCVQ	Norddeich	199
NOR 211	Helga	DCPP	Norddeich	175
NOR 212	Alwine	DCMN	Norddeich	92
NOR 223	Nordlicht	DCTH	Norddeich	110
NOR 224	Nordland	DCTA	Norddeich	110
NOR 225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	110
NOR 228	Nordstern	DCWV	Norddeich	185
NOR 230	Nordsee	DCKR	Norddeich	110
NOR 231	Nordstrom I	DCJO	Norddeich	219
NOR 232	Nordstrand	DCIO	Norddeich	110
ON 180	Jupiter	DLHG	Fedderwardsiel	213
PEL 1	Yvonne	DJIG	Pellworm	184
PEL 2	Annemarie	DJFK	Pellworm	132
PEL 9	Norderoog	DLZC	Pellworm	182
POG 2	Jan	DCRD	Pogum	146
SC 1	Godenwind	DJHV	Büsum	184
SC 2	Stolper Bank II	DIVQ	Büsum	221
SC 4	Wattenmerr	DITO	Büsum	184
SC 5	Atlantis	DIXG	Büsum	183
SC 6	Keen Tied	DISU	Büsum	184
SC 7	Seefuchs	DIUQ	Büsum	184
SC 8	Birgit I	DIYR	Büsum	179
SC 9	Wotan	DIZO	Büsum	184
SC 10	Amrum Bank	DIRT	Büsum	220
SC 13	Condor	DISD	Büsum	159
SC 14	Maret	DJIJ	Büsum	184
SC 15	Martina	DIWD	Büsum	184
SC 18	Gaby Egel	DITV	Büsum	183
SC 19	Bonafide	DMAM	Büsum	221
SC 20	Wiking Bank	DISA	Büsum	220
SC 27	Butendiek	DIRZ	Büsum	220
SC 28	Doggerbank	DIZL	Büsum	220
SC 30	Maarten Senior	DITY	Büsum	220
SC 32	Cornelia	DIUE	Büsum	184
SC 33	Melanie B	DJGS	Büsum	184
SC 34	Dithmarschen I	DIRV	Büsum	184
SC 36	Achat	DIVU	Büsum	100
SC 41	Osterems	DIQR	Büsum	220
SC 42	Westerems	DIQN	Büsum	220
SC 44	Klaus Groth	DIUC	Büsum	184
SC 52	Sabine	DJHT	Büsum	184
SC 57	Südwind	DJRS	Büsum	184
SC 58	Oderbank	DIXM	Büsum	221
SCHL 1	Orion		Schlüttsiel	55

	1	2	3	4	5
SD	1	Hornsriff	DIZQ	Friedrichskoog	184
SD	2	Blinkfuer	DJFY	Friedrichskoog	124
SD	3	Germania	DITK	Friedrichskoog	184
SD	4	Kerstin	DFCQ	Friedrichskoog	147
SD	5	Hoffnung	DISX	Friedrichskoog	140
SD	6	Cap Arcona	DIRF	Friedrichskoog	184
SD	7	Delphin	DIUY	Friedrichskoog	184
SD	8	Rugenort	DIWK	Friedrichskoog	165
SD	9	Dieksand	DIRB	Friedrichskoog	184
SD	10	Christine	DJCH	Friedrichskoog	138
SD	11	Hindenburg	DISC	Friedrichskoog	184
SD	12	Wiking	DISE	Friedrichskoog	172
SD	13	Antares	DITA	Friedrichskoog	147
SD	15	Hanseat	DIVW	Friedrichskoog	184
SD	16	Polli	DIUZ	Friedrichskoog	178
SD	18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
SD	19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	182
SD	20	Seerose	DISP	Friedrichskoog	165
SD	22	Kormoran	DITZ	Friedrichskoog	184
SD	23	Odin I	DIRI	Friedrichskoog	184
SD	24	Venus	DITW	Friedrichskoog	182
SD	25	Nordfriesland	DJHW	Friedrichskoog	153
SD	26	Paloma G	DIWG	Friedrichskoog	147
SD	28	Teutonia I	DIUO	Friedrichskoog	181
SD	30	Comoran	DFOC	Friedrichskoog	140
SD	31	Utholm	DJEE	Friedrichskoog	182
SD	32	Tümmeler	DIXU	Friedrichskoog	165
SD	33	Marlies	DCQD	Friedrichskoog	184
SD	34	Keen Tied	DDEW	Friedrichskoog	146
SD	35	Marschenland	DIKQ	Friedrichskoog	184
SH	1	Bleibtreu	DMHR	Heiligenhafen	220
SH	13	Hoffnung	DLYD	Heiligenhafen	147
SH	23	Albatros	DPPF	Heiligenhafen	221
SPI	2	Skua	DERI	Spieka	169
SPI	3	Atlantis	DFDX	Spieka	147
SPI	4	Seehund	DERF	Spieka	184
SPI	5	Nixe II		Spieka	184
ST	1	Seeburg	DJEZ	Tönning	162
ST	2	Boreas	DJBC	Tönning	184
ST	3	Nordland	DJBB	Tönning	182
ST	4	Möwe	DCSP	Tönning	145
ST	5	Friesland	DJDU	Tönning	176
ST	6	Hilke Maria	DNHA	Tönning	221
ST	7	Heimatland	DLXW	Tönning	184
ST	8	Sigrid	DJEP	Tönning	184
ST	11	Birgit R	DJDF	Tönning	184
ST	12	Anja II	DJIV	Tönning	165
ST	17	Tina I	DLYX	Tönning	165
ST	20	Poseidon	DJHQ	Tönning	165
ST	22	Korona	DIQJ	Tönning	169
ST	24	Karolin	DJIF	Ording	99
ST	26	Wega II	DJCE	Tönning	184
ST	28	Glück Auf	DLZP	Tönning	184
ST	30	Fabian	DJMP	Tönning	213
SU	2	Jupiter	DD 6372	Husum	131
SU	3	Theodor Storm	DJDM	Husum	184
SU	5	Andrea	DJIM	Husum	184
SU	6	Ostpreussen	DJEL	Husum	184
SU	7	Holstein	DIRM	Husum	110
SU	9	Stella Mare	DLWN	Husum	184
SU	12	Marianne	DJDS	Husum	182
SW	1	Elfriede	DLZV	Wyk-Föhr	125

1	2	3	4	5
SW 2	Claudia	DJIO	Wyk-Föhr	182
SW 3	Rungholdt	DLYA	Wyk-Föhr	182
SW 4	Hartje	DJGO	Wyk-Föhr	184
TÖN 1	Paloma	DJET	Tönning	74
TÖN 4	Pornstrom	DJGD	Tönning	88
TÖN 32	Capella IL	DJFS	Tönning	165
VAR 1	Sturmvogel	DDAX	Varel	175
VAR 6	Hein Godenwind	DDBL	Varel	180
VAR 7	Falke I	DJDW	Varel	130
VAR 18	Helga		Varel	109
WIT 1	Christina	DIQQ	Wittdün	124
WIT 12	Nausikaa	DDFA	Wittdün	183
WRE 1	Apollo	DFCM	Wremen	130
WRE 2	Koralle	DFBB	Wremen	131
WRE 3	Falke	DESJ	Wremen	169
WRE 4	Wremen	DFAZ	Wremen	184
WRE 5	Land Wursten	DEQW	Wremen	221
WRE 6	Condor	DETZ	Wremen	110
WRE 7	Seerose	DEQX	Wremen	138
WRE 9	Neptun	DISK	Wremen	184
WRE 10	Julia	DJHL	Wremen	184

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔANIA / DENMARK / DANEMARK /  
DANIMARCA / DENEMARKEN / DINAMARCA

E 9	Tjalfe	XPBF	Esbjerg	125
E 35	Karend Lund	OUBY	Esbjerg	200
E 45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E 64	Albatros	OU 5578	Esbjerg	221
E 223	Mai Britt Thygesen	OU 3102	Esbjerg	128
E 428	Christina	XP 3312	Esbjerg	161
E 454	Anna Ester	OUOT	Esbjerg	169
E 614	Leif Brink	OWAS	Esbjerg	165
E 641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
HV 3	Vinnie Runge	OVIT	Esbjerg	165
HV 6	Hansine	XP 2750	Esbjerg	148
HV 35	Svend Age	OZNX	Esbjerg	169
HV 41	Havsand	XP 3685	Haderslev	169
HV 58	Komet	XP 2918	Haderslev	197
HV 67	Juvredyb	XP 3614	Haderslev	104
HV 73	Rom	OXTW	Haderslev	165
HV 80	Nordlyset	XP 4787	Haderslev	144
HV 89	Helga Vera	SQEV	Haderslev	168
RI 78	Lasse Stensberg	OXUM	Haderslev	168
RI 450	Perkredes	OXUL	Ringkøbing	213

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /  
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

BR 7	Res Nova	PHAI	Oostburg-Breskens	221
BR 10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	221
BR 23	Nellie	PGEL	Oostburg-Breskens	179
BR 35	Broedertrouw	PDGH	Oostburg-Breskens	221
DZ 3	Alina	PCMH	Delfzijl	174
GO 18	Zeearend		Goedereede	221
GO 58	Jakoriwi	PEZC	Goedereede	221
HA 13	Wobbegien		Harlingen	113
HA 14	Grietje	PEKN	Harlingen	134
HA 41	Antje		Harlingen	158
HA 62	Willem Tuitsche		Harlingen	127
KG 6	Imantje	PEVK	Kortgene	221
KG 7	Christina	PDKC	Kortgene	221
KG 9	Pieterella	PGTD	Kortgene	221

1		2	3	4	5
LO	5	Eeltje Jan		Ulrum-Lauwersoog	125
LO	20	Zwarte Arend	PIZQ	Ulrum-Lauwersoog	134
NZ	21	Magdalena	PFSK	Terneuzen	99
OD	3	Jan		Ouddorp	188
OD	5	Clara Jacoba	PDJV	Ouddorp	221
SCH	25	Annie B	PCTF	Scheveningen	221
SL	9	Boy Robin		Stellendam	220
TH	5	Adriana Maatje	PCDG	Tholen	221
TH	36	Izabella	PEXR	Tholen	220
TH	42	Jacomina Carolina	PEYA	Tholen	221
TH	61	Johanna Cornelia	PFDO	Tholen	221
TS	6	Aryanne		Terschelling	155
TX	25	Everdina		Texel	74
TX	50	Deneb	PDNF	Texel	188
UQ	15	Robert Klaas		Usquert	177
WL	8	Albartros		Westdongeradeel	92
WL	15	Monte Tjerk		Westdongeradeel	107
WON	29	Albertje		Wonseradeel	136
WON	43	Vaya Con Dios	PIFI	Wonseradeel	113
WON	77	Wietske	PIRC	Wonseradeel	162
WR	10	Petrina	PGSD	Wieringen	188
WR	21	Jente	PFCW	Wieringen	221
WR	22	Barend Jan	PCYC	Wieringen	221
WR	54	Cornelis Nan		Wieringen	221
WR	57	Jacoba	PEYI	Wieringen	220
WR	68	Jan Cornelis	PEYX	Wieringen	221
WR	71	Marry An	PFVJ	Wieringen	220
WR	75	Sandra Petra	PHIG	Wieringen	177
WR	89	Geja Anjo		Wieringen	175
WR	98	Else Jeanette	PDXK	Wieringen	177
WR	102	Limanda	PFOV	Wieringen	118
WR	106	Alida Catherina		Wieringen	158
WR	108	Stella Maris	PHTG	Wieringen	221
WR	128	Concordia	PDJQ	Wieringen	221
WR	177	Neeltje Alida	PGEU	Wieringen	221
WR	213	Tiny Rotgans	PHZA	Wieringen	221
WR	222	Anna Tatjana	PCRL	Wieringen	220
WR	224	De Vrouw Tea	PDOI	Wieringen	221
YE	52	Adriana	PCEB	Yerseke	221
YE	138	Maatje Helena	PFSB	Yerseke	221
ZK	5	Ora et Labora		Ulrum-Zoutkamp	169
ZK	18	Liberty		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK	31	Hunze		Ulrum-Zoutkamp	125
ZK	33	Reitdiep		Ulrum-Zoutkamp	159
ZK	35	Zeester		Ulrum-Zoutkamp	136
ZK	36	Lauwers		Ulrum-Zoutkamp	110
ZK	44	Vier Gebroeders	PIGY	Ulrum-Zoutkamp	174
ZK	54	Goede Verwachting		Ulrum-Zoutkamp	138

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1445/93 DELLA COMMISSIONE**  
dell'11 giugno 1993

**che determina i fatti generatori nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario a decorrere dal 1° gennaio 1993; che nell'ambito di tale regime il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (<sup>2</sup>), ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione (<sup>3</sup>), ferme restando le precisazioni o le deroghe eventualmente previste dalle norme che disciplinano i settori interessati secondo i criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è quindi opportuno fissare e raggruppare in un unico regolamento i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili, dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92, nel settore degli ortofrutticoli, in quello dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per quanto riguarda alcuni aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

considerando che occorre applicare le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 per la tassa di compensazione e la restituzione all'esportazione di cui al titolo IV del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (<sup>4</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (<sup>5</sup>), per il prezzo minimo all'importazione, la tassa di compensazione e la restituzione di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (<sup>6</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (<sup>7</sup>), per i

prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio (<sup>8</sup>), nonché per l'importo supplementare fissato in ecu all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili alle importazioni di conserve di funghi coltivati (<sup>9</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (<sup>10</sup>);

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93, per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro; che tale disposizione va applicata non solo alle operazioni di ritiro effettuate ai sensi degli articoli 15, 15bis e 15ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma anche, trattandosi di operazioni connesse o analoghe, agli importi massimi delle spese di cernita e di imballaggio delle mele e degli agrumi distribuiti gratuitamente e presi in consegna alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione (<sup>11</sup>), nonché alle operazioni di acquisto effettuate nell'ambito degli articoli 19 e 19bis del regolamento (CEE) n. 1035/72; che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 possono essere applicate all'aiuto per le spese di trasporto degli ortofrutticoli distribuiti gratuitamente previsto — in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 — dal regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione (<sup>12</sup>);

considerando che un regime di aiuti alla trasformazione degli agrumi è istituito, da un lato, dal regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i satsuma, le clementine e le arance (<sup>13</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (<sup>14</sup>), e, d'altro lato, dal regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (<sup>15</sup>),

(<sup>1</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(<sup>3</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(<sup>4</sup>) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14.

(<sup>6</sup>) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(<sup>7</sup>) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(<sup>8</sup>) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.

(<sup>9</sup>) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(<sup>10</sup>) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

(<sup>11</sup>) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.

(<sup>12</sup>) GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.

(<sup>13</sup>) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

(<sup>14</sup>) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.

(<sup>15</sup>) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90<sup>(1)</sup>; che tale regime dispone la concessione di un aiuto al trasformatore a condizione che venga corrisposto un prezzo minimo al produttore; che in tal caso, visto il numero elevato di operatori, trasformatori e produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti; che la stessa disposizione va applicata alle operazioni di produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che fruiscono del regime di aiuti alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85<sup>(3)</sup>, ha introdotto un regime di aiuti alla trasformazione vincolati al pagamento di un prezzo minimo ai produttori di ananassi; che, venendo effettuati due raccolti per ogni campagna di commercializzazione, è opportuno stabilire che il fatto generatore applicabile a ciascun raccolto interviene all'inizio del raccolto stesso;

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2150/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/92<sup>(5)</sup>, l'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è versato al termine di ciascun periodo annuo di riferimento; che è quindi opportuno, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare al 1° gennaio di ciascun periodo annuo di riferimento il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo massimo dell'aiuto di cui trattasi, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/92<sup>(7)</sup>;

considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 alle operazioni di ammasso di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di fichi secchi di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86 e, in particolare, al prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 2 e all'aiuto all'ammasso di cui al paragrafo 4 dell'articolo suddetto;

considerando che l'importo in ecu indicato all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria delle uve secche e fichi secchi non trasformati<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3602/90<sup>(9)</sup>, rappresenta il valore residuo delle uve e dei fichi secchi in giacenza alla data dell'inventario di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 7; che a questa data deve quindi intervenire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a detto importo;

considerando che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 possono essere applicate alle operazioni di vendita, a prezzi fissati in anticipo o mediante gara, delle uve secche e dei fichi secchi non trasformati detenuti dagli organismi ammassatori alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90<sup>(11)</sup>;

considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 per le cauzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che occorre applicare le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 per l'aiuto alla coltura di uva sultanina, di uve secche delle varietà Moscatel e di uve secche di Corinto destinate alla trasformazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione<sup>(12)</sup>, prevede la concessione di un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori; che l'importo dell'aiuto, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione di produttori nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del suo riconoscimento; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a tale aiuto va quindi fissato al primo giorno di tale campagna;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92 prevede la concessione alle organizzazioni di produttori di un aiuto per la realizzazione di un programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria e fissa l'importo massimo dell'aiuto per ettaro e per anno; che è quindi opportuno fissare all'inizio della campagna di commercializzazione in parola il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile, ogni anno, all'importo fissato dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92;

(1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

(2) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

(4) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.

(5) GU n. L 153 del 5. 6. 1992, pag. 9.

(6) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

(7) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 15.

(8) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.

(9) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 56.

(10) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

(11) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.

(12) GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.

considerando che l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(2)</sup> prevede la concessione di un aiuto per la produzione di ananassi e ne fissa l'importo in ecu; che le modalità d'applicazione di tale disposizione sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 3518/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, il cui articolo 1 dispone che l'aiuto venga richiesto per ciascuno dei due periodi di raccolta stabiliti; che è quindi opportuno fissare all'inizio del periodo di raccolta in parola il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a questo aiuto;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie<sup>(4)</sup>, fissa l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di taluni prodotti agricoli delle isole Canarie<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92; che lo scopo economico della concessione dell'aiuto è conseguito con l'arrivo dei prodotti suddetti nelle isole Canarie; che va quindi fissato a tale data il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto e alla relativa cauzione; che la data in questione è quella dell'imputazione del « certificato di aiuto » menzionata all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92<sup>(7)</sup>; che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2175/92 fissa l'importo della cauzione richiesta per la concessione dell'aiuto; che è opportuno stabilire che in tal caso il fatto generatore interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(8)</sup>, fissa l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92; che lo scopo economico della concessione dell'aiuto è conseguito con l'arrivo dei prodotti suddetti a Madera; che va quindi fissato a tale data il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto e alla relativa cauzione; che la data in questione è quella

dell'imputazione del « certificato di aiuto » menzionata all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92; che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2299/92 fissa l'importo della cauzione richiesta per la concessione dell'aiuto; che è opportuno stabilire che in tal caso il fatto generatore interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, istituisce un aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative e fissa l'importo massimo dell'aiuto in ecu; che aiuti analoghi sono istituiti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie; che questi aiuti sono versati annualmente; che le modalità d'applicazione degli aiuti sono fissate dal regolamento (CEE) n. 667/92 della Commissione<sup>(11)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 1831/92<sup>(12)</sup> per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, dal regolamento (CEE) n. 2311/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, per le Azzorre e Madera<sup>(13)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, per le isole Canarie<sup>(14)</sup>; che tali modalità dispongono, tra l'altro, che le domande di aiuti siano presentate ogni anno entro una data stabilita dai servizi competenti degli Stati membri interessati; che è quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo dell'aiuto intervenga, ogni anno, il 1° gennaio dell'anno di attuazione del programma d'iniziativa;

considerando che un aiuto alla commercializzazione è istituito dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e dall'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie; che l'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione; che la zona di destinazione in parola può trovarsi sia nella Comunità sia nei paesi terzi e che il valore dei prodotti può essere espresso nella moneta nazionale di un paese terzo; che lo scopo economico dell'operazione oggetto dell'aiuto viene conseguito al momento in cui il prodotto è preso in consegna dall'acquirente; che è quindi opportuno che il fatto generatore

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 21.

(4) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 67.

(5) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(6) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

(8) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.

(9) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

(10) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(11) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 13.

(12) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 25.

(13) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 24.

(14) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 56.

del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto intervenga il primo giorno di tale presa in consegna; che è d'uopo precisare che, qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93, viene preso in considerazione il tasso di conversione in vigore lo stesso giorno;

considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 per la determinazione del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare alla partecipazione comunitaria ad uno studio economico di analisi e prospezione nel settore degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie;

considerando che è opportuno abrogare, con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento, tutte le disposizioni vigenti sulla determinazione dei tassi di conversione applicabili nel settore degli ortofrutticoli nonché in quello dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare il regolamento (CEE) n. 3322/89 della Commissione, del 3 novembre 1989, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3029/90<sup>(2)</sup>, l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 250/93<sup>(4)</sup> l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 aprile 1990, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1577/91<sup>(6)</sup> e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le modalità di applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione<sup>(7)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/93<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/92 ha previsto misure transitorie di diversa durata, secondo i prodotti, prima dell'attuazione definitiva delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3813/92; che nella fattispecie tali misure risultano inutili; che è quindi opportuno dero-

gare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/92 e rendere immediatamente applicabile il regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le piante vive e i prodotti della floricultura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLI I

### ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

#### Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applica alla tassa di compensazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

#### Articolo 2

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per le operazioni di ritiro effettuate a norma degli articoli 15, 15 bis e 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, comprese le indennità finanziarie di cui agli articoli 18 e 18 bis dello stesso regolamento, avviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro.

2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per le operazioni di acquisto di cui agli articoli 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 avviene il primo giorno del mese in cui l'organismo menzionato al paragrafo 2 dei suddetti articoli prende in consegna i prodotti.

3. Il tasso di conversione applicabile agli importi massimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2103/90, è il tasso di conversione agricolo determinato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il tasso di conversione applicabile agli importi forfettari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2276/92 è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno in cui avviene la presa in consegna dei prodotti di cui trattasi, presso l'organizzazione di produttori che ha eseguito il ritiro, da parte dell'organismo che procede ad una delle forme di distribuzione gratuita di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo, quinto e sesto trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72.

<sup>(1)</sup> GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 19.

<sup>(8)</sup> GU n. L 127 del 25. 5. 1993, pag. 8.



*Articolo 3*

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per :

- le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2601/69 e all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77, e
- i prezzi minimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77,

avviene il primo giorno del mese in cui il trasformatore ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 1035/77 prende in consegna i prodotti.

*Articolo 4*

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, avviene il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89.

## TITOLO II

## PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTI-COLI

*Articolo 5*

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applica al prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, alla tassa di compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, al prelievo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e alla restituzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, all'importo supplementare fissato dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1796/81, nonché ai prezzi minimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1333/92.

*Articolo 6*

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile agli aiuti alla produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 e al prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso regolamento, avviene il primo giorno del mese in cui viene effettuata la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore ai sensi del regolamento suddetto.

2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 nonché al prezzo minimo di cui all'articolo 3 del

medesimo regolamento avviene il 1° settembre e il 1° maggio, rispettivamente per il primo e per il secondo raccolto della campagna di commercializzazione.

*Articolo 7*

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile al prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, avviene il giorno in cui l'organismo ammassatore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 dello stesso regolamento prende in consegna i prodotti.

2. Il fattore generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, avviene il giorno per il quale è concesso l'aiuto.

3. Il tasso di conversione applicabile all'importo in ecu di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 627/85, è il tasso di conversione agricolo in vigore alla data dell'inventario di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo.

4. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile ai prezzi di vendita fissati anticipatamente in ecu di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 626/85, nonché alle offerte e ai prezzi minimi di vendita di cui all'articolo 15 dello stesso regolamento, avviene il giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti o il giorno del pagamento, se è anteriore.

5. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo in ecu delle cauzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 62/85, avviene il giorno della presentazione dell'offerte o della domanda d'acquisto.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applicano all'aiuto all'ettaro di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 42/86.

*Articolo 8*

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare all'importo in ecu di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92, dell'aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso articolo, avviene il primo giorno della campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico dell'organizzazione di cui trattasi.

2. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, dell'importo massimo per ettaro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1991/92, è il tasso di conversione articolo vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

## TITOLO III

REGIONI ULTRAPERIFERICHE: DOM/AZZORRE/  
MADERA/CANARIE

## Articolo 9

1. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare all'aiuto alla produzione di ananassi di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1600/92 avviene il primo giorno del periodo di raccolta in causa, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3518/92.

2. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare all'aiuto per l'approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2175/92, avviene il giorno di imputazione del certificato di aiuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1695/92.

3. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare alla cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2175/92, avviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto.

4. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare all'aiuto per l'approvvigionamento di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2999/92, avviene il giorno dell'imputazione del certificato di aiuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/92.

5. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare alla cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2999/92, avviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto.

## Articolo 10

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare all'aiuto di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e all'aiuto di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie, avviene il 1° gennaio dell'anno di esecuzione del programma di iniziativa.

## Articolo 11

Per la determinazione e il pagamento degli aiuti alla commercializzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e

Madera e all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo avviene il primo giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti; qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello vigente il giorno suddetto.

## Articolo 12

Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile agli importi in ecu indicati all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto concerne i dipartimenti francesi d'oltremare, all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per le Azzorre e Madera e all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per le isole Canarie, avviene l'ultimo giorno di presentazione delle offerte.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## Articolo 13

Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna di una partita si intende l'inizio della fornitura materiale della medesima.

## Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 3322/89, l'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2276/92, l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1558/91, la seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 3 nonché gli articoli 10 e 18 del regolamento (CEE) n. 626/85, l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 627/85, l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2911/90, l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2252/92, l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3518/92, l'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2175/92, l'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2999/92, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 667/92, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2311/92, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2173/92 sono abrogati.

## Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1993 per il settore dei cavolfiori e, in deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per gli altri settori.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1446/93 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 giugno 1993

**che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per la campagna 1993-94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991-92, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 <sup>(4)</sup>; che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio <sup>(5)</sup> e ridotti dal regolamento (CEE) n. 1333/93 della Commissione <sup>(6)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima dei paesi terzi produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Articolo 1*

Per la campagna 1993-94, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

prezzo minimo: 14,08 ECU/100 kg netti.

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

*Articolo 2*

Per la campagna 1993-94, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

compensazione finanziaria: 9,77 ECU/100 kg netti.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 117.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1447/93 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 giugno 1993**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 40, originari del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca (RFCS) (1993) (1), in particolare il suo articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 3918/92, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Ungheria, alla Polonia ed al territorio del Repubblica federativa Ceca e Slovacca (RFCS), nel quadro di massimali tariffari preferenziali fissati alla colonna 5 dell'allegato 1 del regolamento in questione; che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento, una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati;

considerando che le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari del territorio dell'ex Repubblica fede-

rativa Ceca e Slovacca, beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali nei confronti di questo paese per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 15 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3918/92 per il 1993, viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12.

*ALLEGATO*

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
21.0101	3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante :
	3102 40 10	– – con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso
	3102 40 90	– – con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1448/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90<sup>(4)</sup>, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93<sup>(6)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dell'urgenza dell'approvvigionamento, è opportuno rimettere in vendita, per l'esportazione in Ucraina, 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco; che, data questa situazione particolare, è opportuno stabilire un prezzo minimo di rivendita che rispecchi le condizioni di mercato attuali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

2. Il prezzo minimo da rispettare è di 88 ECU/t.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso l'Ucrania.

2. Ogni offerta verte sull'intero quantitativo.

3. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino al 30 giugno 1993.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(7)</sup>.

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 giugno 1993, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 23 giugno 1993.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	37 063
Niedersachsen-Bremen	12 937

## ALLEGATO II

**Gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

[Regolamento (CEE) n. 1448/93]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t <sup>(1)</sup>	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

<sup>(1)</sup> Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

## ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1 (All'attenzione dei signori Thibault/Brus):

Telex :           AGREC B 22037  
                  AGREC B 22070 (Caratteri greci)

Telefax :       — 295 25 15  
                  — 296 10 97  
                  — 296 20 05

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1449/93 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 giugno 1993**  
**che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 764/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1375/93<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 7.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 <sup>(1)</sup>	ACP Bangladesh <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Paesi terzi (escluso ACP) <sup>(5)</sup>
1006 10 21	—	157,16	321,52
1006 10 23	—	175,69	358,59
1006 10 25	—	175,69	358,59
1006 10 27	268,94	175,69	358,59
1006 10 92	—	157,16	321,52
1006 10 94	—	175,69	358,59
1006 10 96	—	175,69	358,59
1006 10 98	268,94	175,69	358,59
1006 20 11	—	197,35	401,90
1006 20 13	—	220,52	448,24
1006 20 15	—	220,52	448,24
1006 20 17	336,18	220,52	448,24
1006 20 92	—	197,35	401,90
1006 20 94	—	220,52	448,24
1006 20 96	—	220,52	448,24
1006 20 98	336,18	220,52	448,24
1006 30 21	—	244,30	512,46
1006 30 23	—	319,51	662,79
1006 30 25	—	319,51	662,79
1006 30 27	497,09	319,51	662,79
1006 30 42	—	244,30	512,46
1006 30 44	—	319,51	662,79
1006 30 46	—	319,51	662,79
1006 30 48	497,09	319,51	662,79
1006 30 61	—	260,53	545,77
1006 30 63	—	342,91	710,52
1006 30 65	—	342,91	710,52
1006 30 67	532,89	342,91	710,52
1006 30 92	—	260,53	545,77
1006 30 94	—	342,91	710,52
1006 30 96	—	342,91	710,52
1006 30 98	532,89	342,91	710,52
1006 40 00	—	81,91	169,83

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

<sup>(5)</sup> Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

<sup>(6)</sup> L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione 93/127/CEE, modificata dalla decisione 93/211/CEE, per il riso semilavorato di cui ai codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48 originario delle Antille olandesi.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1450/93 DELLA COMMISSIONE****dell'11 giugno 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3862/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1376/93 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 86.

<sup>(4)</sup> GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	<i>(ECU/t)</i>			
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1451/93 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 giugno 1993

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1434/93<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 10 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.<sup>(5)</sup> GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 32.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	34,69 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	34,69 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	34,69 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	34,69 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	44,06
1701 99 10	44,06
1701 99 90	44,06 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1452/93 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 giugno 1993**  
**che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti**  
**lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1327/93 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 759/93 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 104.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		15,03	0403 10 16	( <sup>1</sup> )	2,0308/kg + 29,04
0401 10 90		13,82	0403 10 22		23,64
0401 20 11		21,23	0403 10 24		29,39
0401 20 19		20,02	0403 10 26		73,14
0401 20 91		26,98	0403 10 32	( <sup>1</sup> )	0,1760/kg + 27,83
0401 20 99		25,77	0403 10 34	( <sup>1</sup> )	0,2335/kg + 27,83
0401 30 11		70,73	0403 10 36	( <sup>1</sup> )	0,6710/kg + 27,83
0401 30 19		69,52	0403 90 11		98,44
0401 30 31		137,58	0403 90 13		173,40
0401 30 39		136,37	0403 90 19		210,33
0401 30 91		232,48	0403 90 31	( <sup>1</sup> )	0,9119/kg + 29,04
0401 30 99		231,27	0403 90 33	( <sup>1</sup> )	1,6615/kg + 29,04
0402 10 11	( <sup>1</sup> )	98,44	0403 90 39	( <sup>1</sup> )	2,0308/kg + 29,04
0402 10 19	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	91,19	0403 90 51		23,64
0402 10 91	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	0,9119/kg + 29,04	0403 90 53		29,39
0402 10 99	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	0,9119/kg + 21,79	0403 90 59		73,14
0402 21 11	( <sup>1</sup> )	173,40	0403 90 61	( <sup>1</sup> )	0,1760/kg + 27,83
0402 21 17	( <sup>1</sup> )	166,15	0403 90 63	( <sup>1</sup> )	0,2335/kg + 27,83
0402 21 19	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	166,15	0403 90 69	( <sup>1</sup> )	0,6710/kg + 27,83
0402 21 91	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	210,33	0404 10 02		27,34
0402 21 99	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	203,08	0404 10 04		173,40
0402 29 11	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	1,6615/kg + 29,04	0404 10 06		210,33
0402 29 15	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	1,6615/kg + 29,04	0404 10 12		98,44
0402 29 19	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	1,6615/kg + 21,79	0404 10 14		173,40
0402 29 91	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	2,0308/kg + 29,04	0404 10 16		210,33
0402 29 99	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	2,0308/kg + 21,79	0404 10 26	( <sup>1</sup> )	0,2734/kg + 21,79
0402 91 11	( <sup>1</sup> )	41,67	0404 10 28	( <sup>1</sup> )	1,6615/kg + 29,04
0402 91 19	( <sup>1</sup> )	41,67	0404 10 32	( <sup>1</sup> )	2,0308/kg + 29,04
0402 91 31	( <sup>1</sup> )	52,09	0404 10 34	( <sup>1</sup> )	0,9119/kg + 29,04
0402 91 39	( <sup>1</sup> )	52,09	0404 10 36	( <sup>1</sup> )	1,6615/kg + 29,04
0402 91 51	( <sup>1</sup> )	137,58	0404 10 38	( <sup>1</sup> )	2,0308/kg + 29,04
0402 91 59	( <sup>1</sup> )	136,37	0404 10 48	( <sup>2</sup> )	0,2734/kg
0402 91 91	( <sup>1</sup> )	232,48	0404 10 52	( <sup>2</sup> )	1,6615/kg + 6,04
0402 91 99	( <sup>1</sup> )	231,27	0404 10 54	( <sup>2</sup> )	2,0308/kg + 6,04
0402 99 11	( <sup>1</sup> )	49,79	0404 10 56	( <sup>2</sup> )	0,9119/kg + 6,04
0402 99 19	( <sup>1</sup> )	49,79	0404 10 58	( <sup>2</sup> )	1,6615/kg + 6,04
0402 99 31	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	1,3395/kg + 25,42	0404 10 62	( <sup>2</sup> )	2,0308/kg + 6,04
0402 99 39	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	1,3395/kg + 24,21	0404 10 72	( <sup>2</sup> )	0,2734/kg + 21,79
0402 99 91	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	2,2885/kg + 25,42	0404 10 74	( <sup>2</sup> )	1,6615/kg + 27,83
0402 99 99	( <sup>1</sup> )( <sup>1</sup> )	2,2885/kg + 24,21	0404 10 76	( <sup>2</sup> )	2,0308/kg + 27,83
0403 10 02		98,44	0404 10 78	( <sup>2</sup> )	0,9119/kg + 27,83
0403 10 04		173,40	0404 10 82	( <sup>2</sup> )	1,6615/kg + 27,83
0403 10 06		210,33	0404 10 84	( <sup>2</sup> )	2,0308/kg + 27,83
0403 10 12	( <sup>1</sup> )	0,9119/kg + 29,04	0404 90 11		98,44
0403 10 14	( <sup>1</sup> )	1,6615/kg + 29,04	0404 90 13		173,40

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (2)	Importo del prelievo
0404 90 19		210,33	0406 90 31	(3) (*)	168,43
0404 90 31		98,44	0406 90 33	(3) (*)	168,43
0404 90 33		173,40	0406 90 35	(3) (*)	168,43
0404 90 39		210,33	0406 90 37	(3) (*)	168,43
0404 90 51	(1)	0,9119/kg + 29,04	0406 90 39	(3) (*)	168,43
0404 90 53	(1) (2)	1,6615/kg + 29,04	0406 90 50	(3) (*)	168,43
0404 90 59	(1)	2,0308/kg + 29,04	0406 90 61	(3) (*)	400,17
0404 90 91	(1)	0,9119/kg + 29,04	0406 90 63	(3) (*)	400,17
0404 90 93	(1) (2)	1,6615/kg + 29,04	0406 90 69	(3) (*)	400,17
0404 90 99	(1)	2,0308/kg + 29,04	0406 90 73	(3) (*)	168,43
0405 00 11	(3)	239,53	0406 90 75	(3) (*)	168,43
0405 00 19	(3)	239,53	0406 90 77	(3) (*)	168,43
0405 00 90		292,23	0406 90 79	(3) (*)	168,43
0406 10 20	(3) (*)	211,55	0406 90 81	(3) (*)	168,43
0406 10 80	(3) (*)	265,15	0406 90 85	(3) (*)	168,43
0406 20 10	(3) (*)	400,17	0406 90 89	(3) (*)	168,43
0406 20 90	(3) (*)	400,17	0406 90 93	(3) (*)	211,55
0406 30 10	(3) (*)	170,64	0406 90 99	(3) (*)	265,15
0406 30 31	(3) (*)	158,81	1702 10 10		30,63
0406 30 39	(3) (*)	170,64	1702 10 90		30,63
0406 30 90	(3) (*)	267,36	2106 90 51		30,63
0406 40 00	(3) (*)	154,28	2309 10 15		70,81
0406 90 11	(3) (*)	224,44	2309 10 19		91,79
0406 90 13	(3) (*)	165,40	2309 10 39		86,72
0406 90 15	(3) (*)	165,40	2309 10 59		73,21
0406 90 17	(3) (*)	165,40	2309 10 70		91,79
0406 90 19	(3) (*)	400,17	2309 90 35		70,81
0406 90 21	(3) (*)	224,44	2309 90 39		91,79
0406 90 23	(3) (*)	168,43	2309 90 49		86,72
0406 90 25	(3) (*)	168,43	2309 90 59		73,21
0406 90 27	(3) (*)	168,43	2309 90 70		91,79
0406 90 29	(3) (*)	168,43			

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
- dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
- dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

— per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,

— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 per la Svezia e al regolamento (CEE) n. 584/92 per la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia,

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(\*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(†) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1453/93 DELLA COMMISSIONE**

**dell'11 giugno 1993**

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1319/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, che fissa, per la campagna 1993/1994, i prezzi di riferimento dei limoni freschi<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 54,59 ecu per 100 kg netti per il mese di giugno 1993;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari dell'Argentina il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10) originari dell'Argentina una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 4,71 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 90.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1454/93 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 giugno 1993

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la novantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 685/93<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1377/93<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la novantatreesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo

massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la novantatreesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 242,49 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 6 038 t; le quantità offerte sono ridotte del 30 %, e 40 % per la Danimarca a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 236,95 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 0 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1455/93 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 giugno 1993

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure speciali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6a), paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure generali e delle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 685/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 è stata indetta una gara dall'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1377/93<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la settima gara parziale e tenendo conto della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la settima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 249,15 ECU/100 kg di carcasse o mezzene;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 70 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1456/93 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 giugno 1993**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1313/93 della Commissione <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1313/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a :

- 70,941 ECU/100 kg per la campagna 1992-93,
- 65,009 ECU/100 kg per la campagna 1993-94.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1993-94 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 12 giugno 1993 per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone, per detta campagna, nonché delle conseguenze del regime relativo ai quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 68.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77<sup>(4)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87<sup>(6)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso

vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

<sup>(7)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

<sup>(8)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

<sup>(9)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/93<sup>(4)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(6)</sup>;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92<sup>(8)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le repubbliche della Serbia e del Montenegro; che tale divieto si applica ad esclusione delle situazioni precisate agli articoli 2 e 3 del suddetto regolamento; che occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.
2. La descrizione del codice NC 0102 indicata nel settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituita da quella riportata nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 18.

## ALLEGATO I

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) (?)	Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) (?)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	96,00	0201 20 20 120	02	126,50
0102 10 10 130	02	85,50		03 <sup>1</sup>	88,00
	03	55,50		04	44,00
	04	25,50	0201 20 30 110 (1)	02	124,50
0102 10 30 120	01	96,00		03	85,00
0102 10 30 130	02	85,50		04	42,50
	03	55,50	0201 20 30 120	02	92,00
	04	25,50		03	65,00
0102 10 90 120	01	96,00		04	32,50
0102 90 41 100	02	101,50	0201 20 50 110 (1)	02	218,50
0102 90 51 000	02	74,50		03	146,00
	03	52,00		04	73,00
	04	26,00	0201 20 50 120	02	161,00
0102 90 59 000	02	74,50		03	110,50
	03	52,00		04	56,00
	04	26,00	0201 20 50 130 (1)	02	124,50
0102 90 61 000	02	74,50		03	85,00
	03	52,00		04	42,50
	04	26,00	0201 20 50 140	02	92,00
0102 90 69 000	02	74,50		03	65,00
	03	52,00		04	32,50
	04	26,00	0201 20 90 700	02	92,00
0102 90 71 000	02	101,50		03	65,00
	03	68,00		04	32,50
	04	34,00	0201 30 00 050 (2)	05	112,00
0102 90 79 000	02	101,50	0201 30 00 100 (2)	02	312,00
	03	68,00		03	208,50
	04	34,00		04	104,50
		— Peso netto —		06	266,50
0201 10 00 110 (1)	02	124,50	0201 30 00 150 (6)	10	165,00
	03	85,00		11	140,00
	04	42,50		03	125,00
0201 10 00 120	02	92,00	0201 30 00 190 (6)	02	128,00
	03	65,00		03	84,00
	04	32,50		04	42,00
0201 10 00 130 (1)	02	171,50		06	102,50
	03	115,00		07	90,00
	04	57,50			
0201 10 00 140	02	126,50			
	03	88,00			
	04	44,00			
0201 20 20 110 (1)	02	171,50			
	03	115,00			
	04	57,50			

Codice prodotto	Destinazione (7)	(ECU/100 kg)	Codice prodotto	Destinazione (7)	(ECU/100 kg)
		Ammontare delle restituzioni (8) (10)			Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 100	02	92,00	1602 50 10 120	02	134,50 (9)
	03	65,00		03	108,00 (9)
	04	32,50		04	108,00 (9)
0202 10 00 900	02	126,50	1602 50 10 140	02	119,50 (9)
	03	88,00		03	96,00 (9)
	04	44,00		04	96,00 (9)
0202 20 10 000	02	126,50	1602 50 10 160	02	96,00 (9)
	03	88,00		03	77,00 (9)
	04	44,00		04	77,00 (9)
0202 20 30 000	02	92,00	1602 50 10 170	02	63,50 (9)
	03	65,00		03	51,00 (9)
	04	32,50		04	51,00 (9)
0202 20 50 100	02	161,00	1602 50 10 190	02	63,50
	03	110,50		03	51,00
	04	56,00		04	51,00
0202 20 50 900	02	92,00	1602 50 10 240	02	36,00
	03	65,00		03	36,00
	04	32,50		04	36,00
0202 20 90 100	02	92,00	1602 50 10 260	02	26,00
	03	65,00		03	26,00
	04	32,50		04	26,00
0202 30 90 100 (9)	05	112,00	1602 50 10 280	02	16,00
0202 30 90 400 (9)	10	165,00		03	16,00
	11	140,00		04	16,00
	03	125,00	1602 50 31 125	01	116,00 (9)
	04	62,50	1602 50 31 135	01	73,00 (9)
	06	144,50	1602 50 31 195	01	36,00
	07	90,00	1602 50 31 325	01	103,00 (9)
0202 30 90 500 (9)	02	128,00	1602 50 31 335	01	65,00 (9)
	03	84,00	1602 50 31 395	01	36,00
	04	42,00	1602 50 39 125	01	116,00 (9)
	06	102,50	1602 50 39 135	01	73,00 (9)
	07	90,00	1602 50 39 195	01	36,00
0202 30 90 900	07	90,00	1602 50 39 325	01	103,00 (9)
0206 10 95 000	02	128,00	1602 50 39 335	01	65,00 (9)
	03	84,00	1602 50 39 395	01	36,00
	04	42,00	1602 50 39 425	01	77,00 (9)
	06	102,50	1602 50 39 435	01	48,50 (9)
0206 29 91 000	02	128,00	1602 50 39 495	01	36,00
	03	84,00	1602 50 39 505	01	36,00
	04	42,00	1602 50 39 525	01	77,00 (9)
	06	102,50	1602 50 39 535	01	48,50 (9)
0210 20 90 100	08	102,50	1602 50 39 595	01	36,00
	09	60,50			
0210 20 90 300	02	128,00			
0210 20 90 500 (9)	02	128,00			

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (9)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (9)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	36,00	1602 50 80 495	01	36,00
1602 50 39 625	01	16,00	1602 50 80 505	01	36,00
1602 50 39 705	01	36,00	1602 50 80 515	01	16,00
1602 50 39 805	01	26,00	1602 50 80 535	01	48,50 (*)
1602 50 39 905	01	16,00	1602 50 80 595	01	36,00
1602 50 80 135	01	73,00 (*)	1602 50 80 615	01	36,00
1602 50 80 195	01	36,00	1602 50 80 625	01	16,00
1602 50 80 335	01	65,00 (*)	1602 50 80 705	01	36,00
1602 50 80 395	01	36,00	1602 50 80 805	01	26,00
1602 50 80 435	01	48,50 (*)	1602 50 80 905	01	16,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera,

10 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

11 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione modificato.

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

## ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0102	Animali vivi della specie bovina :	
0102 10	- riproduttori di razza pura :	
0102 10 10	- - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	
	- di un peso vivo inferiore a 250 kg	0102 10 10 110
	- altre :	
	- sino all'età di 36 mesi	0102 10 10 120
	- altre	0102 10 10 130
0102 10 30	- - Vacche	
	- di un peso vivo inferiore a 250 kg	0102 10 30 110
	- altre :	
	- sino all'età di 60 mesi	0102 10 30 120
	- altre	0102 10 30 130
0102 10 90	- - - altri :	
	- di un peso vivo inferiore a 300 kg	0102 10 90 110
	- altri :	0102 10 90 120
ex 0102 90	- - - - - altri :	
	- - - - - delle specie domestiche :	
	- - - - - di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg :	
0102 90 41	- da macello :	
	- di peso superiore a 220 kg	0102 90 41 100
	- altri	0102 90 41 900
	- - - - - di peso superiore a 300 kg :	
	- - - - - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) :	
0102 90 51	- - - - - - destinate alla macellazione	0102 90 51 000
0102 90 59	- - - - - - altre	0102 90 59 000
	- - - - - - Vacche :	
0102 90 61	- - - - - - destinate alla macellazione	0102 90 61 000
0102 90 69	- - - - - - altre	0102 90 69 000
	- - - - - - altri :	
0102 90 71	- - - - - - destinati alla macellazione	0102 90 71 000
0102 90 79	- - - - - - altri	0102 90 79 000

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1993

relativa all'estensione ai non aderenti di talune norme emanate dall'organizzazione di produttori Apropesca nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3559/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione, in data 19 gennaio 1993 l'intenzione di estendere ai non aderenti le norme adottate dall'organizzazione di produttori Apropesca;

considerando che le norme notificate sono conformi alla regolamentazione comunitaria e segnatamente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3579/92 del Consiglio e (CEE) n. 3190/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, che stabiliscono le modalità di applicazione dell'estensione ai non aderenti di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca<sup>(2)</sup>; che dette norme possono pertanto essere rese obbligatorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le norme adottate dall'organizzazione di produttori Apropesca nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura possono essere rese obbligatorie per i non aderenti all'organizzazione. Tali norme figurano nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica Portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 11.

**ALLEGATO****1. Titolo**

Estensione ai non aderenti di talune norme adottate dall'organizzazione di produttori Apropesca nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

**2. Organizzazione di produttori responsabile**

Apropesca — Organizzazione dei produttori di pesca artigiana  
Rua da Assunção 88  
4490 Póvoa do Varzim  
Portogallo

**3. Zona interessata dalla misura**

Porti di Matosinhos e di Douro

**4. Periodo di applicazione della misura**

1. 1. 1993 — 31. 12. 1993

**5. Norme di produzione e di commercializzazione**

Specie : vongola

Produzione : — Viene stabilito un massimale di catture per imbarcazione e per bordate conformemente alla normativa vigente e, se del caso, alle decisioni di Apropesca.  
— Per la pesca alle vongole si applica un periodo massimo di lavoro che va dal lunedì al venerdì (fine settimana e giorni festivi esclusi). Orario degli sbarchi da stabilirsi, se del caso.

Commercializzazione : — Dimensioni fissate :  
— dimensione 1 : > 4,5 cm  
— dimensione 2 : da 2,5 cm a 4,5 cm  
— Freschezza : extra A  
— Prezzo di ritiro fissato a : dimensione 1 : 140 ESC/kg  
— Prezzo di ritiro fissato a : dimensione 2 : 100 ESC/kg.

---